ISTITUZIONE, E STATUTI

DEL REAL ORDINE

DI S. FERDINANDO, E DEL MERITO

STABILITI

DA SUA MAESTÀ

IL RE FERDINANDO IV.

NOSTRO SIGNORE.

PALERMO

NELLA REALE STAMPERIA

1800.

FERDINANDO PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME &c., INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO &c. &c. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA &c. &c. &c.

Essendosi da Noi, mercè l' ajuto Divino, e col mezzo delle Nostre Armi, e de' Nostri potenti Alleati riconquistato pienamente il Nostro Regno di Napoli, dopo le orribili sofferte vicende, e volendo dare un pubblico attestato della pia, e religiosa Nostra gratitudine verso Dio, e verso il Nostro amantissimo Protettore S. Ferdinando Re di Castiglia, di cui portiamo il nome; come pure volendo gratificare coloro fra i Nostri sudditi, che nella succennata occasione hanno date delle straordinarie prove

di fedeltà, e di attaccamento alla Nostra Real Persona, ed alla Monarchia; e finalmente volendo sempre più stimolare, ed incoraggire per l'avvenire i Nostri Sudditi, e particolarmente la Nostra Nobiltà delle Due Sicilie nel sentiere dell' onore, e della vera gloria; abbiamo risoluto d'istituire, e fondare, come effettivamente, in virtù di questo Nostro Real Decreto, con tutta la pienezza della potestà Nostra, istituiamo, e fondiamo, sotto i Sovrani auspicj, e l'adorato Nome del gran Santo sopra enunciato, un Ordine intitolato DE' CAVALIERI DI S. FERDINANDO, E DEL MERITO, il di cui primo, e principale oggetto dee essere di ricompensare co-

loro, che hanno, e che avranno reso qualche straordinario, ed importantissimo servigio, o data qualche grande, e straordinaria prova di fedeltà alla Nostra Real Persona, ed alla Monarchia. Il suddetto Ordine sarà diviso in due Classi, in quella, cioè, di Cavalieri Gran Croci, ed in quella di Cavalieri Commendatori nel modo, che verrà da Noi stabilito quì appresso. Ed acciocchè un tale per se stesso, e per l'oggetto della sua istituzione pregevolissimo Ordine di Cavalleria riceva dalla Sovrana Dignità della Nostra Corona il massimo lustro, e splendore, ci dichiariamo Noi stessi, e la Nostra Real Persona Sovrana, Capo e Gran Maestro dell'Or-

dine suddetto, fregiando di sua insegna, e divisa non meno il Nostro petto, che le Nostre Reali Armi, ed imprese; la quale Sovrana Magistranza vogliamo, e dichiariamo per mai sempre annessa, ed unita alla Nostra Real Corona.

E perchè a tutti, ed a ciascuno sia noto, e manifesto con quali leggi, statuti, ed onorificenze personali venga il detto Ordine fondato, e stabilito, e quali ne siano la Divisa, l' Abito, e le Insegne, ordiniamo quanto siegue:

I.

Che nella Croce di tal Ordine siavi effigiato il Glorioso Nostro Protettore S. Ferdinando Re di Castiglia

in Abito, Manto Reale, e Corona sulla testa, colla Spada nuda nella mano destra, ed una Corona di alloro nella sinistra, la quale Croce verrà formata da' Gigli Borbonici, e circondata di raggi di argento, e dovrà portarsi da' Cavalieri Gran Croci quotidianamente colla Divisa di un Naſtro blò ondeggiato, coi due orli rossi, eſſendo queſti i colori della Noſtra Real Famiglia, che concediamo all' Ordine per particolar diſtinzione, in memoria di eſſere il suddetto Glorioso Re S. Ferdinando uno de' Noſtri Antenati; ed un tal Naſtro sarà portato dai Cavalieri Gran Croci in guisa che dall' omero deſtro scendendo a traverso, vada a terminare sul

fianco siniſtro, sopra di cui penderà la Croce, oltre all' altra in ricamo attaccata alla parte siniſtra del petto, col motto *Fidei*, & *Merito*.

II.

L' Abito solenne de' Cavalieri Gran Croci eſſer dovrà il seguente: pe' Cavalieri Novizj, Giamberga, Giamberghino, e Calzoni di drappo d' oro, Calze bianche coi loro fiori ricamati in oro, e Cappello tondo bordato d' oro, con un lato rialzato, sul quale sarà ſituata una coccarda di seta roſſa, e tre gran piume, una blò in mezzo, e due roſſe ai lati.

Pe' Cavalieri profeſſi, l' Abito, ed il Cappello sarà lo ſteſſo, ma coll' aggiunta del Manto, Collana, e Cin-

golo equeſtre colla Spada. Il Manto sarà di amoer blò seminato di Gigli, e della cifra ℗ ricamati in oro alternativamente, e foderato di ormesino bianco con moschette di armellino da allacciarsi nella cinta con due lunghi cordoni di seta blò, roſſa, e di oro. Il Cingolo equeſtre, da cui penderà la Spada, e che sarà portato da sopra alla Giamberga sarà di amoer blò in mezzo, e roſſo agli orli ricamato come il Manto. E finalmente la Collana sarà simile a quella dell' altro Noſtro Real Ordine di S. Gennaro, colla differenza, che in vece della Mitra appartenente al Santo suddetto, vi sarà una Corona Reale, in vece della Croce Episcopale uno Scet-

tro, ed in vece della lettera C. esprimente il nome del suo Augusto Fondatore, e fu Nostro amatissimo Genitore Carlo III. di gloriosa memoria, vi sarà un F. lettera iniziale del Nostro Nome.

III.

I Cavalieri Gran Croci dovranno mettere nelle loro imprese, e stemmi la Collana colla Croce dell' Ordine.

IV.

Il numero de' Cavalieri Gran Croci è invariabilmente da Noi fissato a soli ventiquattro Individui, inclusi i Principi della propria Nostra Real Famiglia, fissandosi da Noi un tal ristretto numero come una prova del

sommo pregio, in cui vogliamo, che la Dignità suddetta sia da tutti tenuta.

V.

Creandosi da Noi un Cavaliere Gran Croce dell'Ordine, ne sarà steso il corrispondente Decreto dal Segretario dell' Ordine suddetto, e sarà poi segnato da Noi stessi, e munito al basso colla firma di esso Segretario.

VI.

Quando a Noi piaccia di creare, e ricevere alcun Cavaliere Gran Croce, che si ritrovi assente da questi Nostri Regni, ne commetteremo la funzione ad un Cavaliere Gran Croce professo dell' Ordine, che in quel lon-

tano luogo si trovi, o al Noſtro pur quivi Rappresentante, e Miniſtro, o ad altra qualsisia persona, che sarà di Noſtro piacere, dandole le convenevoli iſtruzioni per adempire l'ingiuntole, e commeſſo officio; adempito il quale, dovrà egli trasmettere al Segretario dell'Ordine l'atto del giuramento, col suggello del creato Cavaliere Gran Croce soscritto da conservarsi nell'Archivio.

VII.

Le leggi, e gli ſtatuti, alla di cui intemerata oſſervanza vogliamo obbligati, e tenuti tutt'i Cavalieri Gran Croci dell'Ordine, saranno quegli ſteſſi, che in nove Articoli diſtinti furono prescritti ai Cavalieri dell'al-

tro noſtro Real Ordine di S. Gennaro nella creazione di eſſo Ordine dalla glorioſa memoria del fu Noſtro Genitore Re Carlo III.

VIII.

Similmente per le funzioni di recezione di Cavalieri Gran Croci, o di profeſſione di eſſi vogliamo, che si oſſervi la ſteſſa norma prescritta per tali funzioni negli ſtatuti del succennato Noſtro Real Ordine di S. Gennaro.

IX.

Lo ſteſſo vogliamo, che sia praticato per le Cappelle pubbliche dell' Ordine, che vorremo tenere in onore del Noſtro Protettore S. Ferdinando, o per armare i Cavalieri Gran

Croci, soſtituendo nelle preci il nome di detto Santo a quello di S. Gennaro.

X.

Per incoraggire alle belle imprese, e premiare particolarmente gli Uffiziali maggiori del Noſtro Esercito, dichiariamo, e vogliamo, che qualora qualcuno dei Noſtri Generali, combattendo alla teſta delle Noſtre Truppe in battaglia campale, riporti sul nemico una compiuta vittoria, e che ciò pienamente ci coſti, il suddetto Generale s' intenda *de jure* da Noi dichiarato, e creato Gran Croce dell' Ordine, in ricompensa di un così segnalato servizio reso a Noi, ed allo Stato.

XI.

Ed acciocchè i Gran Croci di queſto Real Ordine abbiano anche delle diſtinzioni, ed onorificenze perſonali, ordiniamo, che venga dato ad ognuno di eſſi il trattamento di *Eccellenza* da tutti, egualmente che dalle Noſtre Reali Segretarie: che abbiano nelle Noſtre Camere la ſteſſa entrata dei Noſtri Gentiluomini di Camera di esercizio: e che in tutte le funzioni, alle quali Noi aſſiſteremo sotto il Trono in forma pubblica, eſſi Cavalieri Gran Croci abbiano un luogo diſtinto, vicino agli scalini del Trono alla diritta, ove aſſiſteranno in corpo, e potranno coprirsi innanzi a Noi in quelle occasioni, e come ſanno i

Grandi di Spagna di prima classe.

XII.

Per Ministri poi dell' Ordine destiniamo i seguenti: un Cancelliere, un Maestro di Cerimonie, un Tesoriere, ed un Segretario, i quali quattro Uffiziali daranno il solito giuramento di bene, e fedelmente servire, e porteranno la Croce dell' Ordine appesa al collo col nastro dell' Ordine, ma della metà più stretto di quello de' Gran Croci, ed altresì porteranno attaccata dalla parte sinistra del petto la Croce in ricamo, non già col fondo di oro, come i Gran Croci, ma tutta di argento.

XIII.

Oltre la Classe de' Cavalieri Gran

Croci, veniamo a creare una Claſſe di Cavalieri Commendatori dell' Ordine, per gli ſteſſi motivi, e collo ſtess' oggetto di ricompensare qualche prova importante di ſedeltà, o qualche importante servizio reſo alla Nostra Real Perſona, ed alla Monarchia.

XIV.

Il numero di eſſi Commendatori dipenderà dal Noſtro Real beneplacito, secondo quello delle persone, che crederemo aver meritato un tale onore, e meritarlo in appreſſo.

XV.

La divisa de' Cavalieri Commendatori ſarà la Croce col Naſtro dell' Ordine appeso al collo, ma ſenza Croce di ricamo sull' Abito.

XVI.

Essi ne faranno uso nello stemma delle loro Armi.

XVII.

Riguardo alla pubblica funzione per la recezione, e professione dei Cavalieri Commendatori ci riserbiamo a stabilirla in appresso; ed intanto ognuno di essi si considererà come ricevuto, appena gli sarà da Noi privatamente appesa al collo la Croce col Nastro dell' Ordine. Ci riserbiamo egualmente a stabilire la parte, ch' essi dovranno prendere alle pubbliche Cappelle dell' Ordine, che da Noi si terranno, egualmente che l'Abito solenne, che da essi dovrà portarsi in simili occasioni.

XVIII.

Le Leggi, e gli Statuti, che dovranno osservare essi Cavalieri Commendatori saranno gli stessi prescritti ai Cavalieri Gran Croci nell'Articolo VII. di questo Nostro Decreto.

XIX.

Per accordare anche alla classe de' Cavalieri Commendatori delle distinzioni personali, onde apparisca sempre più il pregio, in cui vogliamo che siano da tutti tenuti, dichiariamo, ed ordiniamo, che in tutte le funzioni, alle quali Noi assisteremo sotto il Trono in forma pubblica, abbiano essi Cavalieri Commendatori un luogo distinto immediatamente appresso a quello, che occu-

peranno i Cavalieri Gran Croci ; e vogliamo di più , che fra tutti gl' impiegati in tutti gl' impieghi Civili , o Militari di ogni classe ne' Nostri due Regni , a grado , e dignità eguale , chiunque sarà fregiato della dignità di Commendatore di questo Nostro Real Ordine abbia la diritta , e prenda il passo sul rimanente de' suoi Colleghi in tutte le pubbliche cerimonie , e funzioni .

XX.

Ci riserbiamo altresì , secondo le occasioni , e secondo la qualità , ed importanza de' servizj , che ci avranno resi i rispettivi Individui , che vorremo inalzare alla dignità di Cavalieri Commendatori , di assegnare delle

pensioni in Commenda, in quella quantità, ed in quel modo, che da Noi si crederà più opportuno.

XXI.

E finalmente dichiariamo, e vogliamo, che qualunque degli Uffiziali del Nostro Esercito difenda una Piazza forte di Nostra pertinenza assediata dal nemico, talchè questi finalmente sia costretto a levarne l'assedio, o prenda alla testa delle Nostre Truppe una Piazza forte occupata dal nemico, e che ciò pienamente ci costi, un tale Uffiziale s'intenda *de jure* da Noi creato Cavaliere Commendatore di questo Nostro Real Ordine, coll'assegnamento di un'annua pensione in Commenda, in quella

quantità; che da Noi sarà giudicata a proposito.

Palermo 1. Aprile 1800.

FERDINANDO.

L. S.

TOMMASO FIRRAO.